



Città metropolitana di Torino

AII. A

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Convenzione per "S.P. 29 (ex S.S. 29) – S.P. 134 – completamento degli interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali esistenti e interventi di moderazione della velocità"

TRA

LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, con sede Torino, via Maria Vittoria 12, in persona del Vice Sindaco Metropolitano Alberto Avetta che agisce in esecuzione della deliberazione _____ n. _____ del _____;

E

IL COMUNE DI PRALORMO con sede in Pralormo, via _____ - n. _____ rappresentato dal Sindaco che agisce in esecuzione della deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. _____ in data _____ esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- tra le finalità perseguite dalla Città metropolitana di Torino assume particolare rilevanza la cura e l'efficienza della rete stradale provinciale da attuarsi attraverso interventi diretti o mediante forme di convenzionamento, e riconoscimento di contributi, con Enti locali nei casi di modesta rilevanza delle opere da eseguire;
- nell'ambito degli interventi previsti lungo la rete stradale della Città metropolitana con esecuzione a carico delle Amministrazioni locali è stato individuato l'intervento previsto dal Comune di Pralormo consistente nell'intervento di "S.P. 29 (ex S.S. 29) – S.P. 134 – completamento degli interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali esistenti e interventi di moderazione della velocità".
- con deliberazione della Giunta Provinciale n....., in applicazione del Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato ex articolo 12 Legge 241/90 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103-15534/336 del 29.11.1990, è stato riconosciuto al Comune di Pralormo un contributo a parziale copertura delle spese previste per l'attivazione dell'intervento finalizzato a "S.P. 29 (ex S.S. 29) – S.P. 134 – completamento degli interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali esistenti e interventi di moderazione della velocità", con assegnazione di Euro 48.420,02 in considerazione del fatto che le suddette opere contribuiscono a migliorare la funzionalità e la sicurezza del sedime stradale provinciale in oggetto;
- il Comune di Pralormo curerà la predisposizione del progetto e la realizzazione delle opere precedentemente descritte;

Tutto ciò premesso

tra

la Città metropolitana di Torino (di seguito indicata "Città metropolitana") rappresentata per il presente atto dal Vice Sindaco Metropolitano Alberto Avetta, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Torino, Via Maria Vittoria, 12,

ed

il Comune di Pralormo (di seguito "Comune") rappresentato da _____
in qualità di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina dei rapporti tra la Città Metropolitana di Torino ed il Comune per l'intervento di "S.P. 29 (ex S.S. 29) – S.P. 134 – Completamento dei lavori di messa in sicurezza attraversamenti pedonali esistenti e interventi di moderazione della velocità" dell'importo stimato di € 69.171,45.

Art. 3

Il Comune si impegna alla realizzazione dell'opera, anche eventualmente in massimo numero di due lotti funzionali, di cui all'art. 2 a sua cura e spese e con il contributo finanziario della Città metropolitana di cui al successivo art. 4.

In particolare, il comune si impegna a trasmettere il cronoprogramma della spesa in base ai lotti funzionali individuati progettualmente. La realizzazione del secondo lotto è subordinata alla chiusura del primo lotto rendicontato.

Art. 4

La Città metropolitana provvederà a corrispondere al Comune, a titolo di contributo per i lavori di cui all'art. 2, una somma pari al 70% dell'importo stimato dell'intervento, entro il limite massimo di € 48.420,02.

Art. 5

Il Comune si impegna a provvedere, a sua cura e spese, all'ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni richieste dalla normativa vigente in materia stradale, edile, ecc.; alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento sollevando la Città metropolitana da ogni onere e/o controversia conseguente alla corretta applicazione delle procedure di acquisizione dei suoli; alla regolarizzazione dei chiusini e griglie stradali con il nuovo piano viabile.

Il Comune di Pralormo riconosce ed accetta che il pagamento del contributo in questione verrà effettuato dalla Città metropolitana con le tempistiche compatibili al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e solleva altresì la medesima da ogni eventuale onere che potrà conseguire da ritardato pagamento del contributo da parte della Città Metropolitana di Torino.

Art. 6

Qualora data la natura dei lavori da eseguire possano ravvisarsi rischi per la sicurezza della circolazione stradale, la Città metropolitana potrà imporre termini perentori per l'effettuazione dell'intervento.

Art. 7

Il Comune si impegna a realizzare le opere di cui alla presente intesa entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga per motivate esigenze da comunicare alla città metropolitana entro la scadenza del termine e da questa approvata.

Qualora a seguito del verificarsi di mutamenti per quanto attiene al territorio ed alla popolazione, dovessero rendersi necessarie delle modifiche alla presente, le stesse andranno preventivamente concordate tra le Amministrazioni e successivamente formalizzate dai rispettivi Organi competenti, con la modifica del presente atto.

Art. 8

Il progetto di cui sopra sarà elaborato tenendo conto del miglioramento della sicurezza stradale relativo al tratto di strada provinciale interessato.

Il Comune si impegna sin d'ora ad introdurre nel progetto tutte le varianti e modifiche richieste dalla Città metropolitana ed a sottostare a tutte le prescrizioni che saranno contenute nei successivi provvedimenti autorizzativi.

Art. 9

Il Comune si impegna a provvedere, a sue totali spese e cure, con le modalità attuative più innanzi descritte, alla diretta realizzazione ed al completamento a perfetta regola d'arte dell'opera di cui in premessa, il cui progetto esecutivo dovrà essere approvato in linea tecnica dal competente organo della Città metropolitana, nonché all'acquisizione delle aree necessarie ed all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi e/o concessori necessari, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art.10

Con riferimento alle opere in progetto il Comune dovrà provvedere che venga installata idonea segnaletica, verticale ed orizzontale, di preavviso relativa alle opere in fase di costruzione, nonché la segnaletica prescritta dal codice della strada a lavori ultimati.

Art. 11

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere su aree di proprietà della Città metropolitana di Torino, le eventuali occupazioni saranno eseguite per conto della Città metropolitana e saranno esenti da canoni di occupazione.

Art. 12

Il Comune si impegna a provvedere, a proprio onere, alla direzione dei lavori, all'assistenza e contabilità delle opere anche a mezzo di professionisti dalla stessa incaricati, sollevando la Città metropolitana da ogni responsabilità per fatti derivanti dalla non corretta predisposizione e conduzione del cantiere, nonché della segnaletica di preavviso del medesimo.

Art. 13

Il Comune deve comunicare alla Città metropolitana (Servizio Esercizio Viabilità) la data di inizio dei lavori di costruzione delle nuove opere con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta). La Città metropolitana si riserva di indicare una data di inizio dei lavori diversa di quella comunicata qualora i tempi previsti dai proponenti siano coincidenti con periodi ad alta densità di traffico.

Art. 14

Il collaudo tecnico - amministrativo sarà riservato all'esclusiva competenza di Tecnici della città metropolitana e Comunali designati d'intesa dalle due Amministrazioni, a spese del Comune entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Non appena terminati i lavori, il nuovo sedime viabile sarà aperto al traffico previa l'attivazione delle procedure di cui all'art. 219 (Estensione delle verificazioni di collaudo), art. 222 (Processo verbale di visita), art. 229 (Certificato di collaudo), art. 230 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata), D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il Comune di Pralormo non è esonerato dalle responsabilità derivanti da una imperfetta esecuzione dei lavori che dovranno, in ogni caso, essere resi conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali.

Art. 15

Eventuali modifiche costruttive agli interventi di modesta entità e che lascino immutata la tipologia delle opere in progetto e il costo massimo delle opere stesse non comporteranno la necessità di variare la Convenzione; tuttavia l'attuazione degli interventi costruttivi sarà su-



Città metropolitana di Torino

Art. 20

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Atto saranno totalmente a carico del Comune di Pralormo.

I codici fiscali e partita IVA delle parti contraenti sono i seguenti:

- Città metropolitana di Torino: 01907990012
- Comune di Pralormo: codice fiscale 84502010014; partita IVA 02007500016

Data dell'ultima firma digitale apposta.

Per il Comune di Pralormo

Il Sindaco _____

Per la Città Metropolitana di Torino

Il Vice Sindaco Alberto Avetta _____